LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6626-2012 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TRAVERSARI 55, presso lo studio dell'avvocato MARZANO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato BOCCABELLA DONATELLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA in persona dell'Amministratore Delegato D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARI ANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato GREGORI TINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VILLANI MARCO GIOVANNI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 55/2011 della CORTR D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/01/2011, R.G.N. 110/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato LUCA GIRALDI per delega;

udito l'Avvocato ERNESTO ALIBERTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2000 B.M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pescara, la Mediolanum Farmaceutici S.p.A., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla stessa per l'assunzione del farmaco Gafir, prodotto e distribuito dalla società convenuta.

Si costituiva in giudizio la Mediolanum Farmaceutici S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede, l'esclusione di ogni sua responsabilità D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 6 "per l'opacità del difetto allo stato delle conoscenze - scientifiche del tempo nonchè il difetto di prova circa l'imputabilità a sè del farmaco assunto dall'attrice, non avendo questa specificato il relativo lotto di produzione verosimilmente ancora riferibile a Biotekfarma".

Con sentenza del 28 dicembre 2004, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore della B., della somma di Euro 50.000, nonchè delle spese di lite.

La sentenza di primo grado veniva impugnata, innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, dalla Mediolanum Farmaceutici S.p.A..

Si costituiva in giudizio la B. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 17 gennaio 2011, accoglieva l'appello, riformava la sentenza del Tribunale di Pescara e rigettava la domanda dell'attrice, compensando le spese dei due gradi di giudizio fra le parti e ponendo definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u..

Avverso la sentenza della Corte di merito la B. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso la Mediolanum Farmaceutici S.p.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione.

1.1. Il ricorso risulta infatti proposto nei termini di impugnazione, tenuto conto della data di deposito della sentenza (17 gennaio 2011).

Ed invero, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca - come nel caso all'esame - con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi quarantasei - e non quarantacinque, come sostenuto dalla controricorrente - giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. 9 luglio 2012, n. 11491; Cass. 18 maggio 2005, n. 10387).

2. Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 6 ed 8", la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo affermato che il produttore e esonerato da responsabilità ai sensi del già richiamato art. 6 "se lo stato delle conoscente scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso", la Corte di merito avrebbe poi di fatto - a suo avviso - disatteso e/o malamente interpretato la citata norma nonchè l'art. 3, nn. 1 e 3, medesimo D.P.R..

Sostiene la B. che, dopo aver acquistato dalla Biotekfarma tutti i diritti brevettuali e commerciali relativi al principio attivo niperotidina, la Mediolanum Farmaceutici S.p.A. doveva considerarsi produttore del farmaco Gafir e che la medesima, ritirate le scorte di tale farmaco presso la venditrice, aveva iniziato a produrre il Gafir in proprio, acquistando la niperotidina presso un nuovo fornitore (società spagnola Uquifa), sicchè avrebbe prodotto e commercializzato un farmaco del tutto differente da quello venduto dalla Biotekfarma. Secondo la ricorrente, la Corte di merito, invece di evidenziare "il comportamento responsabile della casa farmaceutica ..., che, nel momento in cui cominciarono a verificarsi segnalazioni più frequenti di epatopatie, sospese la commercializzazione del prodotto", avrebbe dovuto valutare diversamente la condotta dell'attuale contro ricorrente, che, nell'affidare ad un altro fornitore la produzione della niperotidina, aveva sostanzialmente modificato il farmaco rispetto a quello precedentemente commercializzato, senza neppure preoccuparsi di accertare la qualità della materia prima fornita dalla società spagnola Uquifa. E comunque, ad avviso della B., la Mediolanum Farmaceutici S.p.A. avrebbe dovuto quantomeno dimostrare, in base alla ripartizione dell'onere probatorio di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 8 l'impossibilità di conoscere il difetto della materia prima fornita dalla ditta spagnola (come dato riferibile all'intera comunità scientifica) e ciò nonostante la stessa attuale controricorrente avesse provveduto al ritiro cautelativo del Gafir nel giugno del 1995, pur avendo notizia, sin dal 1994, che tale farmaco, con proprio marchio, aveva già causato molti casi di epatite iatrogena.

3. Con il secondo motivo, deducendo "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", la ricorrente sostiene che, pur essendo stata acquisita agli atti la prova documentale della colpa grave della società controricorrente, essendo la stessa consapevole, da ben oltre un anno prima del ritiro cautelativo del farmaco, dei gravi effetti collaterali prodotti dallo stesso, stante la prova "di una prima segnalazione" di tali effetti risalente al 12 giugno 1994, la Corte di appello avrebbe incoerentemente rilevato il "comportamento responsabile" di Mediolanum Farmaceutici S.p.A., nonostante la medesima Corte avesse evidenziato nella sentenza impugnata che detta società aveva provveduto alla sospensione della commercializzazione del Gafir e al ritiro di tutte le confezioni di tale farmaco soltanto nella primavera del 1995, essendo pervenute segnalazioni di effetti collaterali in soggetti sottoposti a trattamenti con la niperotidina, che, sebbene previsti nel foglietto illustrativo, risultavano più numerosi di quanto il rapporto rischio/beneficio lasciasse prevedere.
Sostiene conclusivamente la ricorrente che la Corte territoriale, invece di inferire dai riferiti fatti una valutazione negativa del comportamento tenuto dalla controricorrente, intempestivo ed omissivo rispetto alle segnalazioni ricevute, avrebbe, contraddicendosi, escluso la responsabilità della Mediolanum Farmaceutici S.p.A..
4. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.
4.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data in questa sede continuità, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poichè prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto;
incombe, pertanto, al soggetto danneggiato - ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8 applicabile ratione temporis - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno (Cass. 15 marzo 2007, n. 6007; Cass. 8 ottobre 2007, n. 20985; Cass., ord., 23 maggio 2013, n. 12665 e Cass. 29 maggio 2013, n. 13458) mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del richiamato D.P.R..
Nella specie, come accertato dalla Corte di merito, non risulta provato che il difetto del prodotto di cui si discute in causa esistesse al momento della sua commercializzazione nè che esso fosse determinato dal principio attivo prodotto dall'azienda spagnola e neppure risulta che la ricorrente abbia utilizzato proprio un prodotto fabbricato con il principio attivo fornito dalla Uquifa.
A tanto deve aggiungersi che la B. ha genericamente fatto riferimento in ricorso (v. p. 13 e 14) ad una segnalazione di effetti collaterali risalente al 1994 e solo in memoria - che ha funzione meramente illustrativa, sicchè le indicazioni in essa contenute non valgono a sanare il difetto di autosufficienza del ricorso - ha poi indicato al riguardo una ricevuta, senza specificarne il tenore letterale, prodotta in primo grado; peraltro, trattasi di segnalazione relativa ad un unico caso che ben poteva essere ricompreso nelle segnalazioni riportate nel foglietto illustrativo nè poteva indurre di per sè, a ritenere difettoso il prodotto in parola.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso nel caso di specie la responsabilità della società controricorrente ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 6, lett. e), in particolare evidenziando altresì che, se per dieci anni il principio attivo alla base del Gafir era stato commercializzato, se tutti i test tossicologici avevano escluso effetti collaterali, se anche l'expertise di un noto clinico si era espresso in senso favorevole

all'utilizzo del detto prodotto, regolarmente registrato presso il Ministero della Sanità, deve ritenersi che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui la Mediolanum Farmaceutici S.p.A. ha "commercializzato" il prodotto non consentiva di considerare lo stesso come difettoso e che neppure rileva che l'attuale controricorrente abbia ad un certo punto deciso di affidare ad una società estera la produzione della niperoridina, atteso che la Commissione Unica del Farmaco aveva posto in rilievo che, seppure la materia prima acquistata in Spagna presentasse mezzo punto in più di impurezza rispetto a quella usata in precedenza, tuttavia restava pur sempre da dimostrare che l'epatossicità dipendesse solo dalle maggiori impurità e la medesima Commissione, in una successiva riunione, nel proporre la revoca del prodotto, aveva evidenziato che le relazioni presentate dalla Bioprogress e dalla Biotekfarma non dimostravano che "le eventuali differenze nelle impurezze delle differenti preparazioni di niperotidina" fossero "responsabili di differente nella tossicità epatica".
4.2. Non sussiste poi la lamentata contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato il comportamento responsabile dell'attuale ricorrente che, alla luce di segnalazioni di effetti collaterali più frequenti, rispetto a quelle occasionali indicate nel foglietto illustrativo, aveva sospeso la commercializzazione del prodotto provvedendo ad informare di tanto il Ministero competente.
Peraltro va evidenziato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984). E nel caso all'esame tale volontà emerge con assoluta chiarezza.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Superna di Cassazione, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015